

STUDIO LEGALE ROMANO· TIGANO

98123 Messina - Via Centonze n. 87 - Tel. 090661043 Fax 090714554

- E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com -

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

SEZ. ROMA

Ricorso

Nell'interesse del Sig. Crisafulli Federico, nato a Milazzo (ME) il 2/5/1995, (C.F. CRSFRC95E02F206K), rappresentato e difeso giusta procura speciale ex art. 83, da intendersi allegata al presente atto dagli Avv.ti Prof. Fabrizio Tigano (c.f. TGNFRZ67R02F158M, pec: prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it, fax 090661043), e Letterio Donato (pec: leliodonato@pec.giuffre.it; c.f. DNTLTR83C01F158C), ed elettivamente domiciliato ex art. 25 c.p.a. all'indirizzo di posta elettronica certificato prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it.

Contro

- Il Ministero della difesa, in persona del ministro *p.t.*
- La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, in persona del legale rappresentante *p.t.*
- Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante *p.t.*

per l'annullamento,

previa della misura più idonea a soddisfare l'interesse del ricorrente,

- del verbale della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del 25 settembre 2019, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato escluso per inidoneità dalla procedura di reclutamento di 3.700 allievi carabinieri (all.1).
- dei verbali di accertamento medico propedeutici al giudizio di inidoneità e/o delle schede mediche per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
- dell'eventuale ulteriore provvedimento di esclusione dal concorso;

Premesse


1. Con decreto del 15 marzo 2019 il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri indicava la procedura concorsuale per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri, cui prendeva parte, tra gli altri, l'odierno ricorrente (all. 2).

Questi, dopo aver superato la prova di selezione scritta, veniva convocato per essere sottoposto dapprima all'accertamento di efficienza fisica e, superato quest'ultimo, all'accertamento di idoneità fisico psichica.

Superate, dunque, brillantemente le prove per di verifica dell'efficienza fisica, il Sig. Crisafulli veniva convocato per gli accertamenti di verifica dell'idoneità psico-fisica, che, tuttavia, si concludevano inopinatamente con esito negativo il giorno 25 settembre 2019.

2. All'esito degli accertamenti medici, invero, la commissione valutava inidoneo il Sig. Crisafulli in quanto il suo profilo sanitario veniva giudicato non compatibile con quello previsto, avendo egli riportato il coefficiente ~~nell'ambulatorio degli ospedali~~
~~(AXV) di cui si parla in un altro documento (2019) "...~~
~~nell'ambulatorio (110)'. Siffatto coefficiente, dal quale è disceso il giudizio di~~
~~inidoneità, è frutto della seguente diagnosi: "III GI~~
~~DY nome completo di un altro documento (2019) "...~~

3. Conclusi gli accertamenti fisici ed attitudinali previsti dal bando l'amministrazione in data 13 novembre 2019 ha convocato i candidati partecipanti per i posti bilingue per l'accertamento della conoscenza della lingua, svoltosi il 20 novembre 2019 (all.3). Ad oggi ancora non è stata pubblicata alcuna graduatoria. Non essendovi, pertanto, soggetti controinteressati alla pretesa del ricorrente, il presente ricorso si notifica alla sola amministrazione resistente.

Difetta, dunque, la condizione prevista dal D.M. affinché possa attribuirsi al candidato il coefficiente , non essendo presente alcun *deficit* funzionale a carico dell'apparato stomatologico.

Ad essere determinante, quindi, ai fini dell'inidoneità non è l'esistenza di una anomalia in sé ma l'incidenza della stessa sull'espletamento della normale attività masticatoria dell'aspirante carabiniere.

Orbene, nel caso di specie la commissione si è limitata a rilevare l'esistenza dell'anomalia senza dare evidenza alcuna delle conseguenze della stessa sotto il profilo funzionale, da ciò discende la piana violazione della disposizione regolamentare.

II

Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà.

A) Il provvedimento di esclusione è frutto di un evidente travisamento dei fatti, la commissione ha ritenuto – erroneamente – sufficienti a determinare l'inidoneità del candidato l'accertata esistenza di un'anomalia dell'apparato temporo-mandibolare.

Invero, detta anomalia non è necessariamente foriera di un *deficit* funzionale al quale può, legittimamente, conseguire l'esclusione.

La commissione ha, dunque, ritenuto erroneamente sufficiente l'accertamento dell'esistenza di una anomalia ai fini dell'esclusione. In ragione di ciò il potere di valutazione tecnica conferito ad essa conferito è stato esercitato straripando i limiti individuati dal D.M. 4 giugno 2014.

B) Sotto un differente profilo il giudizio espresso dalla commissione medica è viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione. Infatti, il motivo espresso a fondamento del giudizio di inidoneità si rivela meramente labiale ed inidoneo a

rappresentare l'effettiva esistenza delle condizioni di legge necessarie a disporre l'esclusione.

Esaminando il significato letterale di quanto affermato dalla commissione quest'ultima giustifica la non idoneità sulla scorta dell'accertamento dell'anomalia.

Dalla motivazione non è invece possibile comprendere come tale circostanza sia messa in correlazione con il disposto di cui al punto 37 del D.M. 4 giugno 2014 il quale prescrive che l'attribuzione del coefficiente "3-4" segua all'esistenza di patologie o anomalie che abbiano un rilievo funzionale.

La commissione non esplicita in alcun modo quali siano le conseguenze funzionali accertate in capo all'istante, né specifica quali siano le evidenze mediche scientifiche (di carattere obiettivo) dalle quali desume la loro esistenza. La mancata indicazione dell'esistenza di una patologia o dell'esistenza di esiti di rilievo funzionale impedisce al Sig. Crisafulli di comprendere le ragioni del giudizio di inidoneità e gli sottrae ogni possibilità di smentire – confutandola con idonea documentazione medica – la tesi propugnata dalla commissione.

L'obbligo di una congrua motivazione è, infatti, posto a tutela delle ragioni del cittadino il quale, per mezzo delle giustificazioni contenute nell'atto, può disporre di un ulteriore strumento di verifica sulla congruità e ragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione, anche al fine di un'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale.

Nell'ambito delle valutazioni tecniche la motivazione rappresenta l'unico veicolo che consente all'aspirante di percepire l'iter logico seguito nella formulazione del giudizio. Al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione è eventualmente incorsa, sì da potere valutare l'operato del decisore, verificando *ex post* il rispetto delle regole date.

C) Il giudizio di non idoneità appare altresì viziato sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e contraddittorietà. Infatti, l'odierno istante nel novembre del 2018 è stato sottoposto a visita da parte della commissione medica per l'accertamento della idoneità fisica con riferimento alla precedente procedura concorsuale indetta dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri. In tale occasione l'anomalia riscontrata nel Sig. Crisafulli è stata ritenuta compatibile con il profilo sanitario ed il coefficiente attribuito è stato di "12" non essendo stata riscontrato alcun deficit funzionale.

Il breve lasso di tempo trascorso dall'ultima visita da parte della commissione medica (appena 11 mesi) e la sostanziale immutabilità della conformazione dell'apparato temporo-mandibolare induce ad escludere che possa essere intervenuto alcun peggioramento e lascia presumere che il giudizio di non idoneità, ~~conseguente alle~~ ~~attitudini di tipo "12" riscontrate "12"~~, sia il frutto di una mera svista, alla quale è ancora possibile (*recte*: doveroso) porre rimedio già in sede amministrativa - evitando, così, futuri contenziosi in sede giurisdizionale dal prevedibile esito - correggendo il giudizio in termini di "idoneità".

La "macroscopicità" dell'errore è, in definitiva, indubbia sia per la intrinseca contraddizione con altro giudizio di diverso tenore da parte della medesima commissione, sia tenuto conto della relazione resa dal Policlinico Universitario di Messina, cui, come si diceva, il sig. Crisafulli (preoccupato da una diagnosi così poco tranquillizzante) si è rivolto per comprendere la gravità dell'anomalia inopinatamente (proprio per la discrasia con il differente giudizio di pochi mesi addietro) riconosciuta dalla commissione. Da tale relazione è, infatti, emersa l'assenza di alcun effettivo *vulnus* funzionale e, conseguentemente, la certa non ascrivibilità dell'anomalia medesima ai tratti di tipo ~~12~~ a termini di regolamento.

Alla luce di quanto detto la valutazione espressa dalla commissione non può che ritenersi viziata ed illegittima.

Domanda cautelare

Sul *fumus*: il requisito richiesto per la concessione della misura cautelare emerge dalla narrativa dell'atto di ricorso.

Sul *periculum in mora*: *Medio tempore*, si appalesa indispensabile l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta al ricorrente di seguire nell'iter concorsuale. Stanno per concludersi le fasi concorsuali ed i candidati vincitori verranno avviati al corso di formazione, mentre il candidato è privo di occupazione e senza altri mezzi di sostentamento.

Le conseguenze dell'esclusione sono quindi nefaste per il ricorrente tanto sotto il profilo psicologico che sotto quello motivazionale.

In subordine, nel bilanciamento degli interessi in gioco e facendo appello al consolidato orientamento di codesto On.le Tribunale in casi del tutto analoghi a quello che oggi ci occupa (ex multis Ordinanze Coll. nn.11924/19; 11910/2019; 11909/2019), si chiede che venga disposta una verifica sull'esistenza o meno delle cause di esclusione del ricorrente. Tale misura garantirebbe il bene della vita cui aspira il ricorrente nel pieno rispetto dell'interesse pubblico ad assumere esclusivamente aspiranti fisicamente idonei e meritevoli.

Per tutto quanto detto si,

CHIEDE

l'annullamento dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, previa concessione di idonea misura cautelare ritenuta più idonea.

Con vittoria di spese e compensi di difesa

Il presente ricorso non paga il contributo unificato in quanto avente ad oggetto pubblico impiego ed il ricorrente ha un reddito familiare ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è superiore ad € 34.107,72.

Con riserva di meglio integrare nei termini e modi di legge.

Salvis iuribus.

Messina, 21 novembre 2019

Prof. Avv. Fabrizio Tigano

Avv. Letterio Donato

donato
letterio

Firmato
digitalmente da
donato letterio
Data: 2019.11.21
23:05:01 +01'00'